



Giunta Regionale della Campania

*Il Commissario ad acta
per l'esecuzione della sentenza
TAR Campania – Napoli, sez. VII, n. 1159/2016*

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 54 del 8 Agosto 2016

PARTE I

DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA NUMERO 2 DEL 1 AGOSTO 2016,
IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA TAR CAMPANIA, VII SEZIONE, N. 1159/2016
TREBI SRL c / REGIONE CAMPANIA

DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA NR 2 DEL 1 AGOSTO 2016 IN ESECUZIONE
DELLA SENTENZA N.1159/2016 DEL TAR CAMPANIA VII SEZIONE TREBI SRL c /
REGIONE CAMPANIA

L'anno 2016 il giorno 1 del mese di agosto nella sede della Regione Campania, Ufficio II della Segreteria di Giunta, il Commissario ad Acta d.ssa Daniela Scarpa nominata con decreto del Prefetto di Napoli prot. n.108993/Gab/Pers.Pref. del 17 giugno 2016, per l'esecuzione della sentenza n.1159 del 03/03/2016 del TAR Campania VII^a Sez. Napoli, R.G. 2401/2015, relativo al contenzioso instaurato tra Trebi SRL c/ Regione Campania, ha adottato il presente atto deliberativo in funzione sostitutiva del competente Organo.

IL COMMISSARIO AD ACTA

PREMESSO che:

- a) con sentenza. n.393/2014 emessa dal Tribunale Civile di Napoli Sez. XI, la Regione Campania è condannata al pagamento in favore della società TREBI SRL della somma di euro 5.833,23 oltre interessi legali a decorrere dal 1 aprile 2009 fino all'effettivo soddisfo, quale somma corrispondente agli interessi maturati a seguito del ritardato pagamento del saldo del contributo ottenuto nell'ambito del POP Campania 1995 / 1999 – Finanziamenti F.E.S.R per il Sottoprogramma 3, concernete “ Incentivi agli investimenti turistici relativi alle annualità 1997 e 1998 “ ;

- b) con sentenza n.1159/2016 il TAR Campania VII^a Sez. Napoli, ordina alla Regione Campania di dare esecuzione alla sentenza n. 393/2014 del Tribunale Civile di Napoli Sez. XI, nei termini di trenta giorni dalla data di notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza, disponendo in caso di ulteriore inottemperanza la nomina di un Commissario ad Acta;
- c) vista l'inadempienza della Regione Campania, con decreto del Prefetto di Napoli n. 108993/Gab/Pers.Pref. del 17 giugno 2016, è stata nominata Commissario ad Acta per l'esecuzione della sentenza di cui al punto precedente il Funzionario dott.ssa Daniela Scarpa;

VISTO che:

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

strazione soccombente non ha liquidato, ~~senza~~ ^{non} a soddisfacimento anche parziale
oggetto del giudizio;

PARTE I

- b) sul credito dovuto alla società ricorrente, come specificato nella sentenza 1159/2016, devono essere calcolati gli interessi legali con decorrenza 1 aprile 2009 fino al soddisfo;
- c) la Regione Campania è condannata anche al pagamento delle spese legali, sia del giudicato della Sez. XI del Tribunale Civile di Napoli pari ad euro 750,00 di cui 50,00 per spese e 700,00 per compensi professionali oltre IVA e C.P.A. come per legge, sia della sentenza di ottemperanza pari ad euro 700,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese come per legge;
- D) nella sentenza 1159/2016 la VII^a Sezione del TAR Campania ha anche stabilito in euro 600,00 la liquidazione del compenso al Commissario ad Acta per l'esecuzione della medesima sentenza, da porre a carico della Regione Campania;

CONSIDERATO:

- a) che, con Legge Regionale n. 7 del 30.4.2002 e ss.mm.ii., è stato disciplinato l'ordinamento contabile della Regione Campania;
- b) che, con D. Lgs. 23/06/2011 n. 118, sono state dettate le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- c) che la lettera a), del comma 1, dell'art. 73, del succitato decreto legislativo stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce, con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- d) che il comma 4, dell'art. 73, del D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 dispone: *"al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta"*;
- e) che, con deliberazione n. 1731 del 30.10.2006, la Giunta Regionale ha fornito gli indirizzi e le direttive per l'istruttoria delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

RILEVATO altresì:

- a) che, con Legge Regionale n. 2 del 18 gennaio 2016, il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania;
- b) che, con deliberazione n. 52 del 15 febbraio 2016 la Giunta Regionale ha approvato il Bilancio Gestionale per gli anni 2016, 2017 e 2018.

DATO ATTO CHE:

- a) per esecuzione alla sentenza di ottemperanza 1159/2016 del TAR Campania VII[^] Sez. Napoli, il debito complessivo ammonta ad euro 9.242,50, di cui € 5.833,23 come importo spettante al ricorrente a titolo di sorta capitale; € 665,50 per interessi legali dal 01/04/2009 al 30/09/2016; € 2.092,77 per spese legali; € 600,00 per compenso Commissario ad Acta

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

AP a carico Amministrazione soccombente n. 54 del 8 Agosto 2016

PARTI I

- b) la spesa complessiva di euro 9.242,50 è da iscriversi tra i debiti fuori bilancio, la cui legittimità ai sensi dell'art. 47, comma 3 e 4 del L.R. n. 7/02, è riconosciuta quale obbligazione sorta a seguito di sentenza esecutiva;
- c) il disegno di legge regionale concernente l'approvazione del predetto debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è stato redatto in base alle linee guida dettate dall'ufficio legislativo del Presidente con la nota prot. N. 11435/UDCP/GAB/UL del 13/07/2015 e, pertanto, non occorre acquisire il parere favorevole su tale provvedimento;

RITENUTO

- a) di Richiedere al Consiglio Regionale, per il tramite della Giunta il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio determinato in euro 9.242,50 ai sensi dell'art. 47, comma 3 L.R. 7/02, della DGR n. 1731 del 30/10/2006 e dell'art. 73, comma 1, lett. a), del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126;
- b) che occorre presentare il disegno di legge da proporre al Consiglio Regionale, ad oggetto "RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N. 126" derivante dalla sentenza n. 1159/2016 del TAR Campania VII[^] Sez. Napoli, parte integrante della presente delibera;

CONSIDERATO CHE:

- a) la D.G. 51.16 – Autorità di gestione F.E.S.R., U.O.D. 51.16.02 ha la titolarità dei seguenti capitoli di spesa , aventi la seguente classificazione in applicazione del D.Lgs. n. 118/2011 :

- Capitolo 627 denominato pagamento dei debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7/2002 per risarcimento danni derivanti da sentenze passate in giudicato Missione 01 Programma 12 Titolo 1 Macro Aggregato 110, cofog 01.3, spesa ricorrente 4, codice spesa UE 8, SIOPE 1.09.01, Perimetro sanità 3, IV Livello PDC 1.10.05.04.000;
- Capitolo 628 denominato pagamento dei debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7/2002 per interessi passivi per risarcimento danni derivanti da sentenze passate in giudicato Missione 01 Programma 12 Titolo 1 Macro Aggregato 107, cofog 01.3, spesa ricorrente 4, codice spesa UE 8, SIOPE 1.09.01, Perimetro sanità 3, IV Livello PDC 1.07.06.99.000;

RITENUTO altresì:

- a) di dover istituire, nel bilancio gestionale 2016-2018, i seguenti capitoli di spesa da assegnare alla competenza gestionale della D.G. 51.16, necessario per il pagamento del compenso al commissario ad Acta già stabilito in sentenza: *n. 54 del 8 Agosto 2016*

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

PARTE I

Capitolo	Denominazione	MISSIONE	PROGRAMMA	TIT	MACROAGGREGATO	IV LIVELLO PIANO DEI CONTI	COFOG	CODICE ID. SPESA UE	SIOPE (codice bilancio)	Spesa ric./non ric.	Perimetro sanità
687	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di competenza della DG 16	1	12	1	102	1.02.01.01.000	01.3	8	1.08.01	4	3
666	Spese per il compenso commissario ad acta per l'esecuzione di sentenze esecutive derivanti da debiti fuori bilancio	1	12	1	103	1.03.02.01.000	01.3	8	1.03.01	4	3

- b) l'importo complessivo necessario per dotare tutti i suddetti capitoli, è pari ad euro 9.242,50 e che è necessario prelevare dal capitolo di spesa 1010, denominato " fondo spese impreviste (art. 28 L.R. 7 del 30/04/2002)" in termini di competenza e cassa, Missione 20 (Fondi e Accantonamenti) – Programma 01 Titolo 01 Macro Aggregato 110, V Livello PDC U.1.10.01.01.001, COFOG 01.01., Codice Identificativo spesa UE 08, SIOPE bilancio 01.10.02 avente sufficiente disponibilità;
- c) di dover prelevare dal fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 lettera f), L.R. n. 2 del 18 gennaio 2016, del Bilancio gestionale 2016-2018, annualità 2016, in termini di competenza e di cassa, la somma complessiva di euro 9.242,50 per far fronte alla spesa imprevista per il pagamento di cui alla sentenza 1159/2016, al fine di evitare ulteriori aggravii derivanti dal procedimento esecutivo:

Capitolo	Missione	Programma	Tit.	IV livello piano dei conti	SIOPE (bilancio gestionale)	Diminuzione stanziamento di competenza e cassa
1010	20	1	1	1.10.01.01.000	1.10.02	€ 9.242,50

- d) di dover iscrivere nel Bilancio gestionale 2016-2018, annualità 2016, in termini di competenza e di cassa, la somma complessiva di € 9.242,50 sui capitoli di spesa di seguito elencati:

Capitolo	Missione	Programma	Tit.	macroaggregato	IV livello piano dei conti	Aumento stanziamento di competenza e cassa
627	1	12	1	110	1.10.05.04.000	€ 7.604,00
		12	1	107	1.07.06.99.000	€ 665,50
		12	1	103	1.03.02.01.000	€ 600,00
687	1	12	1	102	1.02.01.01.000	€ 373,00

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 54 del 8 Agosto 2016

PARTE I

RITENUTO pertanto:

- di dovere riconoscere in esecuzione della sentenza 1159/2016 TAR VII Sez. Campania il presente debito fuori bilancio quantizzato in euro 9.242,50, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a), D. Lgs. 23/06/2011 n. 118;
- di dover allegare la scheda di rilevazione di partita debitoria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato A);
- di impegnare le citate somme, da assumersi sui capitoli di spesa sopra indicati e due all'uopo istituiti, in favore del ricorrente, del Commissario ad Acta,, dell'Avvocato di parte ricorrente per le spese legali e per il versamento IRAP;
- di dover dare mandato alla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di provvedere alla liquidazione e pagamento in favore della società TREBI srl, dopo l'intervenuta esecutività del presente provvedimento, subordinando, in ogni caso, gli atti di liquidazione e pagamento al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;

VISTI:

- D. Lgs. 23/06/2011 n. 118;
- la L.R. n. 2 del 18 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 52 del 15 febbraio 2016;

IL COMMISSARIO AD ACTA DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui riportati integralmente:

- 1) di proporre al Consiglio Regionale, per il tramite della Giunta Regionale, il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio determinato in euro 9.242,50 ai sensi dell'art. 47, comma 3 L.R. 7/02, della DGR n. 1731 del 30/10/2006 e dell'art. 73, comma 1, lett. a), del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126;
- 2) di approvare il disegno di legge da proporre al Consiglio Regionale, ad oggetto "RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N. 126" derivante dalla sentenza n.1159/2016 del TAR Campania VII[^] Sez. Napoli, parte integrante della presente delibera;

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

re la scheda di rilevazione di partita debitoria che costituisce parte integrante e
le del presente provvedimento (allegato A);
n. 54 del 8 Agosto 2016

PARTE I

- 4) di istituire, nel bilancio gestionale 2016-2018, i seguenti capitoli di spesa da assegnare alla competenza gestionale della D.G. 51.16, necessario per il pagamento del compenso al Commissario ad Acta già stabilito in sentenza e versamento IRAP:

Capitolo	Denominazione	MISSIONE	PROGRAMMA	TIT	MACROAGGR EGATO	IV LIVELLO PIANO DEI CONTI	COFOG	CODICE ID. SPESA UE	SIOPE (codice bilancio)	Spesa ric./non ric.	Perimetro sanità
687	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di competenza della DG 16	1	12	1	102	1.02.01.01.000	01.3	8	1.08.01	4	3
666	Spese per il compenso commissario ad acta per l'esecuzione di sentenze esecutive derivanti da debiti fuori bilancio	1	12	1	103	1.03.02.01.000	01.3	8	1.03.01	4	3

- 5) di prelevare dal fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera f), L.R. n. 2 del 18 gennaio 2016, del Bilancio gestionale 2016-2018, annualità 2016, in termini di competenza e di cassa, la somma complessiva di euro 9.242,50 per far fronte alla spesa imprevista per il pagamento di quanto disposto con sentenza di ottemperanza 1159/2016 del TAR Campania VII[^] Sez. Napoli:

5.1 **Capitolo di spesa 1010**, denominato " Fondo spese impreviste " , riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per € 9.242,50;

5.2 **Capitolo 627** denominato pagamento di debiti fuori bilancio per risarcimento danni derivante da sentenza sfavorevole, aumento in termini di competenza e cassa per un importo di € 7.604,00 riferito al pagamento della sorta capitale di euro 5.833,23 e del pagamento delle spese legali di euro 1.770,77 al netto IRAP;

5.3 **Capitolo 628** denominato pagamento di debiti fuori bilancio per interessi passivi sul risarcimento danni derivanti da sentenza sfavorevole e relativi a interessi legali., aumento in termini di competenza e cassa per un importo di € 665,50;

5.4 **Capitolo 666** denominato pagamento dei debiti fuori bilancio spese per il compenso Commissario Ad Acta per l'esecuzione di sentenze esecutive derivanti da debiti fuori bilancio, aumento in termini di competenza e cassa per un importo di € 600,00

4.5 **Capitolo 687** denominato pagamento dei debiti fuori bilancio per imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di competenza della DG 16, aumento in termini di competenza e cassa per un importo di € 373,00 relativi al pagamento IRAP di € 51,00 su compenso del Commissario ad Acta a carico Amministrazione ed IRAP di € 322,00 su spese legali;

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

impegnare sul bilancio regionale 2016, in favore del **ricorrente TREBI srl , C.F. 0631**, con sede legale in Napoli, Via Riviera di Chiaia n. 257 ^{n. 54 del 8 Agosto 2016} mediante accredito sul COD. IBAN IT13J 05308 39930 0000000 75444 , la somma distinta nelle seguenti voci:

Capitolo 627 del bilancio regionale 2016 € 5.833,23 a favore della **TREBI srl** a titolo di sorta capitale ;

Capitolo 628 del bilancio regionale 2016 euro 665,50 a favore della **TREBI srl** per interessi legali calcolati sulla sorta capitale dal 01/04/2009 al 30/09/2016 ;

- 7) di impegnare sul bilancio regionale 2016 sul **capitolo 627** , l'importo delle **spese di giudizio delle sentenze 393/2014 e 1159/2016** pari ad **euro 1.770,77**, al netto IRAP, a favore dell'Avvocato Roberto Borlè Gioppi C.F. BRLRRT73D12F839Q, con accredito sul COD. IBAN IT91F0348803200000000002649, come da fattura pro forma che è parte integrante alla presente delibera;
- 8) di impegnare sul bilancio regionale 2016 sul **capitolo 666** a favore del **Commissario ad Acta d.ssa Daniela Scarpa** nata a Napoli il 19/3/1966, C.F.: SCRDNL66C59F839A, residente a Napoli, in Via Fosso del Lupo n° 8 – II Traversa C.A.P. 80144, il compenso per l'attività svolta di Commissario ad Acta, determinato in **euro 600,00** nella sentenza 1159/2016 della VII^ Sezione del TAR Campania con accredito sul c/c bancario cod. iban IT20 R010 1003 4470 0004 4000 057 , applicando la ritenuta d'acconto del 20% .
All'uopo precisa che, come totalità di compensi nel corso dell'anno, la scrivente non ha superato la soglia di euro 5.000,00.
- 9) di impegnare sul bilancio regionale 2016 sul **capitolo 687** la somma totale di **euro 373,00** a titolo di **IRAP** di cui € 322,00 IRAP su spese legali ed € 51,00 IRAP a carico Amministrazione su compenso Commissario ad Acta;
- 10) Di prendere atto che la somma totale di € 9.242,50 rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo, a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare fino al soddisfo ed eventuali altre voci che al momento non sono quantificabili;
- 11) di dover dare mandato alla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di provvedere alla liquidazione e pagamento delle somme dovute al ricorrente società TREBI s.r.l., nonché della liquidazione e pagamento a favore degli altri beneficiari come su specificato, dopo l'intervenuta esecutività del presente provvedimento,

subordinando, in ogni caso, gli atti di liquidazione e pagamento al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;

12) di allegare il prospetto di variazione al bilancio regionale di interesse per il tesoriere

13) di demandare all'Ufficio II della Segreteria di Giunta della Regione Campania di trasmettere copia della presente delibera, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:

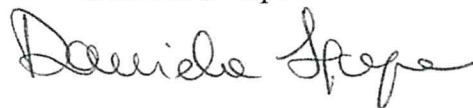
- al Consiglio Regionale,
- al Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali (55.00.00.00),
- al Dipartimento dello sviluppo e programmazione economica (51.00.00.00),
- alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (55.13.00.00),
- alla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, (55.13.04.00),

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

Gestione delle spese regionali (55.13.04.) *n. 54 del 8 Agosto 2016*

- all'Avvocatura regionale (60.01.00.00)
- alla Procura regionale della Corte dei Conti
- al Tesoriere Regionale
- Al Bollettino Ufficiale-BURC per la relativa pubblicazione.

Il Commissario ad Acta
Daniela Scarpa



PARTE I

Roberto Borlè Gioppi
Avvocato

00187 Roma - Via Calabria, 56
tel. +39 06.42740221 - +39 06. 64003990
fax +39 06.42905202

80121 Napoli - Via Riviera di Chiaia, 257
tel. e fax +39 081.7642086

20122 Milano - Piazza Velasca, 6
tel. +39 02.72010193 - fax +39 02.54010698

e-mail: borle@studioborle.it

Spettabile

REGIONE CAMPANIA

(Codice Fiscale 800.119.906.39)

Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

Preavviso di Fattura

n. 54 del 8 Agosto 2016

Sentenza del Tribunale di Napoli n. 393/2014

Sentenza TAR Campania n. 1159/2016

PARTE I

Onorari	€ 1.400,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 210,00
Cassa Avvocati (4%)	€ 64,40
Totale Imponibile	€ 1.674,40
IVA 22% su Imponibile	€ 368,37
Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72	€ 50,00
Totale documento	€ 2.092,77
A dedurre ritenuta d'acconto 20%	€ 322,00
Netto a pagare	€ 1.770,77

Il pagamento potrà essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a:

Avv. Roberto Borlè Gioppi

Cassa Lombarda

(IBAN) IT 91 F 03488 03200 000000002649

(BIC) LOMCITMMXXX

(Avv.) Roberto Borlè





R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

(Sezione Settima)

n. 54 del 8 Agosto 2016

PARTE I

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2401 del 2015, proposto da: Trebi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Borle', con domicilio eletto presso il medesimo, in Napoli, Via Riviera di Chiaia n. 257;

contro

Regione Campania in Persona del Presidente pro tempore (n.c.);

per l'esecuzione del giudicato

formatosi sulla sentenza n. 393/2014 emessa dal Tribunale civile di Napoli, sez. XI, con cui la Regione Campania in qualità di opponente a decreto ingiuntivo n. 9668/09 è stata condannata a pagare all'opposta Trebi s.r.l. la somma di euro 5.833,23, oltre interessi legali al tasso legale dal 1 aprile 2009 al saldo effettivo, nonché alla refusione delle spese di giudizio nei confronti della medesima Trebi s.r.l., liquidate in euro 750,00 di cui 50,00 per spese ed euro 700,00 per compensi professionali;

64.32
p. 10

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2016 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

- Letto il ricorso in ottemperanza, ritualmente notificato e depositato, con il la Trebi S.r.l. richiede l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n.393/2014, emessa dal tribunale civile di Napoli, sez. XI, con cui la Regione Campania in qualità di opponente a decreto ingiuntivo n. 9668/09 è stata condannata a pagare all'opposta Trebi s.r.l. la somma di euro 5.833,23, oltre interessi legali al tasso legale dal 1 aprile 2009 al saldo effettivo, nonché alla refusione delle spese di giudizio nei confronti della medesima Trebi s.r.l., liquidate in euro 750,00 di cui 50,00 per spese ed uro 700,00 per compensi professionali;

—Rilevato che la Regione intimata, nonostante la ritualità della notifica, non si è costituita;

—Trattenuta la causa in decisione all'udienza indicata;

Il Tribunale, nelle forme sintetiche imposte da CPA (art. 114), rileva che:

1. —sussiste la legittimazione passiva dell'intimata Regione Campania, condannata con la sentenza n.393/2014 emessa dal tribunale civile di Napoli, sez. XI, in qualità di opponente a decreto ingiuntivo n. 9668/09, al pagamento in favore dell'opposta Trebi s.r.l. della somma di euro 5.833,23, oltre interessi legali al tasso legale dal 1 aprile 2009 al saldo effettivo, nonché alla refusione delle spese di giudizio nei

confronti della medesima Trebi s.r.l., liquidate in euro 750,00 di cui 50,00 per spese ed euro 700,00 per compensi professionali;

2. —sussistono altresì tutti i presupposti, nei limiti di seguito precisati, per l'accoglimento la sentenza divenuta definitiva, come da certificazione in atti;

3. - è trascorso il termine di 120 giorni dalla notifica del predetto decreto ex art. 14 del D.L. 669/1996 (cfr da ultimo Cons. Stato Sez. V, Sent., 09/03/2015, n. 1174 secondo cui “la giurisprudenza (C.d.S., IV, 22/05/2014, n. 2654; 13/06/2013, n.

3 BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA n. 2158) ha chiarito, invero, che l'obbligo, imposto alle PP.AA. n. 54 del 8 Agosto 2016 dall'art. 14, comma 1, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito in L. 28 febbraio 1997, n. 30), di completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva, e comportanti il pagamento di somme di denaro, entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, è riferibile anche al giudizio di ottemperanza: e questo per la sua sostanziale identità di ratio con l'esecuzione forzata regolata dal codice di rito civile, trattandosi di istituti che, sia pure per vie e con risultati diversi, hanno ambedue ad oggetto l'adempimento di obbligazioni pecuniarie derivanti dall'ordine del Giudice. Ne consegue che il ricorso in ottemperanza teso all'attuazione coattiva dell'obbligo di pagamento pecuniario a carico della P.A. è inammissibile ove proposto prima del decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo”);

4.- la Regione Campania, non costituendosi, non ha dato prova, come era suo onere, dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione pecuniaria (sull'onere della prova in materia di adempimento dell'obbligazioni vedi per tutte Cass. S.U. sent. n. 13533/2001).

5- Per quanto riguarda le spese successive alla sentenza azionata, e come tali non liquidate nello stesso, il Collegio specifica che in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R.

Sicilia Catania Sez. III Sent., 28/10/2009, n. 1798; T.A.R. Sardegna, 29/09/2003, n. 1094).

Con la precisazione che nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi alla sentenza azionata sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all'esame ed alla notifica della medesima, alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento

giudiziale; non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali
BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA nel giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che
n. 54 del 8 Agosto 2016
riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss.,
c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non soddisfattive, poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010, n. 699; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009, n. 1348; Tar Campania – Napoli n. 9145/05; T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03; C.d.S. sez. IV n. 2490/01; C.d.S. sez. IV n. 175/87).

Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 14.07.2009, n. 1268).

Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi al decreto azionato sono quindi dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all'introduzione del
giudizio di ottemperanza, vengono liquidate, in modo omnicomprensivo,
nell'ambito delle spese di lite del presente giudizio come quantificate in dispositivo,
fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite.

6 a Deve, pertanto, essere dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione intimata di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, mediante il pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo liquidato in suo favore nella medesima, maggiorato dagli interessi legali dalla data di decorrenza indicata nella sentenza e sino al soddisfo.

6 b L'Amministrazione darà quindi esecuzione alla predetta sentenza entro trenta giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA olta, anche alla luce della recente novella legislativa di cui alla
n. 54 del 8 Agosto 2016 legge n. 208/2015, la domanda circa la corresponsione della penalità di mora di cui all'art. 114 comma 4, lettera e), c.p.a..

Quest'ultima disposizione, nel disciplinare i poteri del *“giudice in caso di accoglimento del ricorso”*, stabilisce che lo stesso, *“salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo”*.

La lett. a), del comma 781, dell'art. 1, della legge n. 208/2015, ha aggiunto a quest'ultima disposizione dell'art. 114 c.p.a. il seguente periodo: *“Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali”*.

L'indicata novella ha, quindi, espressamente sancito il principio, in realtà già acquisito in via giurisprudenziale (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15), secondo che la penalità di mora è dovuta anche per le condanne al pagamento di somme di denaro, atteso che l'istituto assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria, in quanto non è volto a riparare il pregiudizio cagionato dalla non

esecuzione della sentenza, ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento.

La novella legislativa ha precisato inoltre come non possa considerarsi manifestamente iniqua un'astreinte qualora stabilita in misura pari agli interessi legali.

7 b- La precisazione legislativa induce il Collegio a rivedere il precedente orientamento giurisprudenziale circa la configurabilità dell'iniquità della debenza

BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA elazione a condanne pecuniarie dell'Amministrazione, avuto n. 54 del 8 Agosto 2016 riguardo alle esigenze di bilancio e allo stato di crisi finanziaria della finanza pubblica, non potendo ora la penalità di mora, considerarsi iniqua per stessa definizione legislativa, laddove rapportata al saggio degli interessi legali, trattandosi di previsione che attua un equo contemperamento degli interessi del creditore e del debitore pubblico.

7 c- La quantificazione della relativa penalità di mora deve pertanto essere effettuata in una misura percentuale rispetto alla somma di cui alla condanna, prendendo a riferimento il tasso legale di interesse (in tal senso già prima della legge di stabilità 2016 T.A.R. Lazio, Roma Sez. II, 16 dicembre 2014 n. 12739; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 15/01/2015, n. 629)..

L'astreinte verrà calcolata, nella misura indicata dell'interesse legale, sulla somma di cui alla condanna, in aggiunta agli interessi legali dovuti ex lege o, come in questo caso, disposti nella medesima condanna, stante la funzione sanzionatoria della stessa (e non compensativa del danno subito), che deve anche essere una coazione indiretta all'adempimento.

Quanto alla data di decorrenza iniziale dell'astreinte la novella introdotta dall' art. 1, L. 28 dicembre 2015, n. 208, all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha previsto che la penalità di mora debba essere disposta a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza.

Peraltro anche la giurisprudenza prevalente era in precedenza in questo senso precisando che “lo stesso (strumento) ovviamente non è utilizzabile per gli inadempimenti pregressi, generanti, piuttosto, obbligazioni di natura risarcitoria” e che quindi “la prevista penalità di mora decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento formulato dal giudice dell'ottemperanza” (Cons. Stato, sezione quarta, 12 novembre 2015, nn. 5167, 5168, 5169 e 5170, 16 giugno 2015, n. 2983, 22 maggio 2014, n. 2653), nel mentre il relativo termine

finale non identificato nell'adempimento spontaneo, sia pure tardivo, del giudicato

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 54 del 8 Agosto 2016

da parte dell'amministrazione intimata, oppure, in mancanza del citato adempimento, “con l'insediamento del Commissario ad acta”, investito dei poteri e delle facoltà finalizzati all'esecuzione di cui si discute (Cons. Stato, ancora sezione quarta, 29 ottobre 2015, n. 4949; Tar Lombardia, Brescia, sezione prima, 3 agosto 2015, n. 1031) con conseguente contestuale trasferimento del munus e connessa preclusione di margini per successivi interventi diretti da parte dell'amministrazione (cfr. Cons. Stato, sezione terza, 30 maggio 2013, n. 2933, sezione quinta, 3 maggio 2012, n. 2547).

Quanto alla data di decorrenza finale dell'astreinte invece, in conformità con l'orientamento giurisprudenziale sopra evidenziato, la stessa sarà dovuta fino all'effettivo soddisfacimento del credito o, in alternativa, sino alla data di insediamento del commissario ad acta (ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 3 novembre 2015 n. 5014; T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 18 gennaio 2016, n. 464)..

8 a- In caso di inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione per ottemperare, si nomina sin d'ora Commissario ad acta Il prefetto della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli o il dirigente dallo stesso delegato che - nella veste di “ausiliario del giudice” (Cons. Stato, sezione sesta, sentenza 15 settembre 2015, n. 4299) - entro l'ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza (a cura di parte ricorrente) e previa verifica

PARTE I

dell'effettivo intervenuto integrale assolvimento degli obblighi di comunicazione, darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'amministrazione inadempiente.

8 b- Le spese per l'eventuale funzione commissariale andranno poste a carico dell'Amministrazione in epigrafe e vengono sin d'ora liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo.

Il commissario ad acta potrà esigere la suddetta somma all'esito dello svolgimento della funzione commissariale, sulla base di adeguata documentazione fornita
BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA
n. 54 del 8 Agosto 2016
all'ente debitore.

9- Le spese del presente giudizio devono seguire, come di regola, la soccombenza ed esser poste a carico dell'inadempiente Amministrazione per esser liquidate come da dispositivo, tenendo conto della peculiarità del contenzioso,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), pronunciando sul ricorso in epigrafe,

lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara l'obbligo della Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., di dare esecuzione alla sentenza azionata di cui in epigrafe nei sensi e termini sempre in motivazione indicati.

Accoglie altresì la domanda di corresponsione della sanzione pecuniaria ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., nell'ipotesi di inottemperanza dell'Amministrazione, da determinarsi come in motivazione.

Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d'ora Commissario ad acta il Prefetto della Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, con facoltà di delega, che provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all'esecuzione della predetta sentenza.

Pone le spese per la funzione commissariale, liquidate in euro 600,00 (seicento/00), a carico della Regione Campania.

Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi €700,00 (settecento/00) oltre i.v.a., c.n.a.p. e rimborso spese come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2016 con

l'intervento dei magistrati:

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 54 del 8 Agosto 2016

Alessandro Fagano, Presidente

Marina Perrelli, Consigliere

Diana Caminiti, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/03/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

PARTE I



Giunta Regionale della Campania

*Il Commissario ad acta
per l'esecuzione della sentenza
TAR Campania – Napoli, sez. VII, n. 1159/2016*

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 54 del 8 Agosto 2016

PARTE I

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

La sottoscritta DOTT.SSA DANIELA SCARPA nella qualità di Commissario ad Acta, giusta decreto del Prefetto di Napoli prot. n. 108993 / Gab/Pers.Pref. del 17 giugno 2016, per l'esecuzione della sentenza n.1159 del 03/03/2016 del TAR Campania VII^a Sez. Napoli, per quanto di propria competenza ed in funzione sostitutiva del responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Gestione Contabile e finanziaria del la D.G. Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, esprime quanto segue:

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Generalità del creditore:: TREBI s.r.l. - C.F. 03201650631, sede legale in Napoli , Via Riviera di Chiaia n. 257

Oggetto della Spesa: Riconoscimento della spesa di euro 9.242,50 derivante dalle sentenze esecutive del T.A.R. Campania Napoli sez. VII n. 1159/2016 e della Sez. XI del Tribunale Civile di Napoli n.393/2014

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con sentenza n. 393/2014 emessa dalla Sez. XI del Tribunale Civile di Napoli, la Regione Campania è stata condannata al pagamento alla ricorrente società TREBI, della somma di euro 5.833,23 quale importo corrispondente agli interessi maturati per il periodo 10 settembre 2007 al 31 marzo 2009 sull'importo di euro 130.302,10 quale saldo del contributo ottenuto nell'ambito del POR Campania 1995/99 – Finanziamenti F.E.S.R. per il Sottoprogramma 3, concernente "Incentivi agli investimenti turistici relativi alle annualità 1997 e 1998".

La sentenza 393/2014 condanna la Regione Campania anche al pagamento degli interessi legali sulla sorta capitale di euro 5.833,23, con decorrenza 1 aprile 2009 fino all'effettivo soddisfo e al pagamento delle spese di giudizio pari ad euro 750,00 di cui 50,00 per spese e 700,00 per compensi professionali, oltre IVA e C.P.A. come per legge.

Rimasta ineseguita l'ordinanza del Tribunale Civile di Napoli, su richiesta della società ricorrente TREBI, il TAR VII sez. di Napoli, ha pronunciato la sentenza 1159/2016 per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla suddetta sentenza 393/2014, assegnando all'Amministrazione soccombente 30 giorni per eseguirla e condannando la Regione Campania anche al pagamento delle spese legali di ottemperanza, quantizzate in euro 700,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese come per legge.

Rimasta ineseguita la sentenza nei trenta giorni assegnati dal TAR, il Prefetto di Napoli ha provveduto a nominare un Commissario ad Acta che, in sostituzione all'organo inadempiente a quanto disposto in sentenza, provveda a liquidare alla società TREBI quanto dovuto.

già del debito fuori bilancio:

Liquidazione di quanto disposto con sentenza 393/2014 emessa dalla Sez. XI del Tribunale Civile di Napoli e dal T.A.R. Campania Napoli sez. VII n. 1159/2016, ricorrente società TREBI srl c/Regione Campania:

Importo spettante per sorta capitale alla TREBI srl	€ 5.833,23
Interessi dal 10/04/2009 al 30/09/2016 alla TREBI srl	€ 665,50
Onorari (IVA e CPA cmprese)	€ 1.770,77
Compenso Commissario ad Acta	€ 600,00
IRAP su compenso Commissario ad Acta e su spese legali	€ 373,00
Totale debito	€ 9.242,50

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

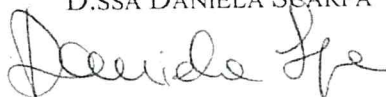
ATTESTA

Motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:

- a) esecuzione di sentenza di ottemperanza 1159/2016 del T.A.R. Campania Napoli sez. VII , R.G. 2401/2015
- b) il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile

IL COMMISSARIO AD ACTA

D.SSA DANIELA SCARPA



Allegato delibera di variazione del bilancio
Rif. Delibera di Giunta n. del

SPESE

BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA													
n. 54 del 8 Agosto 2016													
PARTE													
1													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242,50													
9.242													

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 54 del 8 Agosto 2016

PARTI I



Giunta Regionale della Campania

*Il Commissario ad acta
per l'esecuzione della sentenza
TAR Campania – Napoli, sez. VII, n. 1159/2016*

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

ALLEGATO A 2
n. 54 del 8 Agosto 2016

PARTI I

COMMISSARIO AD ACTA – OTTEMPERANZA SENTENZA N. 1159/2016 TAR CAMPANIA
NAPOLI VII[^] SEZIONE

Il debito nei confronti del ricorrente società TREBI s.r.l., trae origine dalla sentenza di ottemperanza n.1159/2016 emessa dal TAR Campania VII[^] Sez. Napoli per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 393/2014 emessa dalla Sez. XI del Tribunale Civile di Napoli con la quale la Regione Campania è stata condannata al pagamento alla ricorrente società della somma di euro 5.833,23, quale importo scaturito dagli interessi maturati per il ritardato pagamento a saldo del contributo ottenuto nell'ambito del POR Campania 1995/99 – Finanziamenti F.E.S.R.. Sul predetto importo di euro 5.833,23, devono aggiungersi gli interessi legali calcolati dal 01/01/2009 al 30/09/2016 e le spese legali sia del giudicato della sez. XI del Tribunale Civile di Napoli pari ad euro 750,00, che della sentenza di ottemperanza pari ad euro 700,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese come per legge.

Nella stessa sentenza n.1159/2016, il TAR ha previsto la nomina del Commissario ad Acta per l'ipotesi di mancata esecuzione della sentenza da parte dell'Amministrazione soccombente, nel termine assegnato di trenta giorni.

La sentenza n.1159/2016 ordina l'esecuzione dell'ordinanza e ne discende la condanna della Regione Campania al pagamento di quanto dovuto al ricorrente per sorte capitale, interessi legali nonché al pagamento delle spese legali di entrambe le sentenze suddette, del compenso per la funzione commissariale e versamento IRAP, quantificando la cifra complessiva del debito in euro 9.242,50 .

Dopo le attività commissariali svolte, in data 1 agosto c.a., nell'Ufficio II della Segreteria di Giunta della Regione Campania, la scrivente rende la presente relazione definitiva, da allegare al DdL

Napoli, 1 agosto 2016

IL COMMISSARIO AD ACTA
D.SSA DANIELA SCARPA



Giunta Regionale della Campania

*Il Commissario ad acta
per l'esecuzione della sentenza
TAR Campania – Napoli, sez. VII, n. 1159/2016*

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

DISEGNO DI LEGGE ^{n. 54 del 8 Agosto 2016}

PARTE I

AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA

“RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETOLEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N. 126 “PER L’ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.1159/2016 DEL TAR CAMPANIA NAPOLI VII^ SEZIONE - SOCIETA’ TREBI s.r.l. CONTRO LA REGIONE CAMPANIA

Art. 1

(RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETOLEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 “, come modificato dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1m e2 della legge 5 maggio 10069, n. 42)

1. Il debito fuori bilancio pari a complessivi euro 9.242,50 (novemiladuecentoquarantadue/50 euro) derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall’autorità giudiziaria (sentenza n.1159/2016), riassuntivamente descritto nell’allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione della presente disposizione legislativa, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera A) , del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126

Art. 2

(Norma Finanziaria)

1. Al finanziamento del debito di cui all'articolo 1 si provvede con variazione di bilancio effettuata dal Commissario ad Acta con deliberazione depositata contestualmente a questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera f), della legge regionale del 18 gennaio 2016, n. 2 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016 – 2018 della Regione Campania), mediante prelievo in termini di competenza e cassa della somma di euro 9.242,50 da valere sullo stanziamento della Missione 20 Programma 01 Titolo 01 ed incremento in termini di competenza e cassa della somma di euro 9.242,50 dello stanziamento della Missione 01 Programma 01 Titolo 01 .

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

Art. 3

n. 54 del 8 Agosto 2016

PARTE I

(Entrata in vigore)

2. la presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

IL COMMISSARIO AD ACTA

D.SSA DANIELA SCARPA

